



Obblighi per chi trova una cosa mobile

A norma dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate all'interno del Territorio Comunale, qualora non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venire consegnate senza ritardo al Sindaco, presso l'Ufficio Oggetti Rinvenuti della Polizia Municipale di Trapani (Via Salvatore Calvino, 10 - 2° Piano, recapito: 0923/590162), indicando le circostanze del ritrovamento. Se l'Ufficio è chiuso, l'iter può essere espletato al Corpo di Guardia del Comando (piano terra), con l'operatore di turno che prenderà in carico quanto consegnato, redigendo apposito verbale di rinvenimento al fine di farlo pervenire al Responsabile dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti per il completamento del procedimento.

Ufficio Comunale competente per il servizio (Ufficio Oggetti Rinvenuti)

Il servizio inerente alle cose rinvenute in questo Comune è demandato all'Ufficio della Polizia Municipale, che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del codice civile.

L'Ufficio Oggetti Rinvenuti, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Le cose ritrovate vengono prese immediatamente in carico su apposito registro cartaceo e informatico con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell'oggetto, generalità del ritrovatore e documento di identità dello stesso.

All'oggetto, viene applicato una targhetta identificativa con il numero corrispondente a quello di registrazione e riportante la data di deposito; lo stesso numero di registrazione viene riportato su tutti gli atti scritti che vengono redatti successivamente.

Pubblicazione del ritrovamento

A norma dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.

Oltre alla procedura ai sensi del citato codice, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, provvede a pubblicare a mezzo sito internet del Comune di Trapani, nell'apposito link dedicato, l'elenco sommario degli oggetti rinvenuti nel territorio al fine di mettere a conoscenza, tutti coloro che hanno smarrito un oggetto.

Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima.

Qualora la cosa ritrovata, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario, l'Ufficio provvede ad avvisare costoro del deposito.

In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario, l'ufficio esperirà, nei limiti degli strumenti messi a disposizione, alle opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione.

Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici

Quando si tratta di documenti personali, targhe di veicoli, o altri oggetti di dimensioni contenute, i medesimi vengono spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari o postali, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmesse agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Oggetti di sospetta provenienza

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, comunica prontamente alla Questura ed al Comando Carabinieri competente per territorio, od eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.

Oggetti deperibili, non conservabili

Gli oggetti deperibili o non conservabili se in quantità minima vengono distrutti o altrimenti, in caso di significanti entità, devoluti in beneficenza ad Enti o Istituti di beneficenza riconosciuti.

Restituzione al proprietario

Le cose ritrovate, vengono restituite, previ accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di essere proprietario.

Della restituzione viene redatto verbale nel quale vengono indicati, oltre alla data dell'operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità di legittimo proprietario;
- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- informazioni su eventuale denuncia di furto / smarrimento presentata a Uffici di Polizia.

Della restituzione viene data notizia al ritrovatore ed all'Ufficio di Polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Restituzione al ritrovatore (Oggetti preziosi)

La consegna di oggetti di elevato valore potrà avvenire solo a seguito adempimenti a norma dell'art. 929 del codice civile che impone la pubblicazione all'Albo Pretorio per tre giorni a settimana e per la durata massima di 15 giorni; quindi il ritrovatore, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, verrà informato che l'oggetto da lui rinvenuto è diventato di sua proprietà e che deve essere ritirato entro il termine di 60 giorni, pena, la perdita del diritto acquisito e conseguente possesso da parte del Comune dove è stato rinvenuto lo stesso.

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve venir, quindi, restituita al ritrovatore, personalmente o alla persona dallo stesso espressamente incaricata, muniti di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'Ufficio Oggetti Rinvenuti richiederà la ricevuta rilasciata a suo tempo alla persona che ha rinvenuto l'oggetto ed eventuale delega, quando la restituzione stessa avvenga per interposta persona.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio Oggetti Rinvenuti.



Restituzione di cose ritrovate

Le cose depositate, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti o documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Spese di recupero, di custodia, di conservazione o di mantenimento

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per la custodia e la conservazione delle cose ritrovate e depositate, qualora la custodia del bene rinvenuto sia stata affidata per motivi logistici a terzi con apposito verbale.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati dal Sindaco / Comandante della Polizia Municipale.

Gli oggetti di valore di piccole dimensioni, vengono custoditi in apposita cassaforte, a cura del personale a cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Ricognizione delle cose ritrovate

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

Nel caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario, si procederà alla restituzione nei modi indicati nei precedenti paragrafi.

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Resta esclusa ogni forma di mediazione da parte dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Per effetto di quanto disposto dall'art. 931 del codice civile, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

